

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2001 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 <sup>(1)</sup> ha fissato misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- (2) Le misure applicabili all'olio di sassofrasso sono attualmente oggetto di interpretazioni divergenti nell'ambito della Comunità, in quanto in alcuni Stati membri tale olio viene considerato come una miscela contenente safrolo, ed è quindi controllato, mentre in altri Stati membri esso viene considerato un prodotto naturale al quale non sono applicabili controlli. L'inserimento nella definizione di «sostanze classificate» di un riferimento ai prodotti naturali risolve tale divergenza e permette così di applicare controlli all'olio di sassofrasso. La definizione deve ricomprendere soltanto i prodotti naturali da cui si possano facilmente estrarre sostanze classificate.
- (3) L'istituzione di un procedimento di cooperazione è prevista nel piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e del 20 giugno 2000. Al fine di sostenere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e l'industria chimica, in particolare per quanto riguarda le sostanze che, pur non essendo contemplate dalla normativa sui precursori, possono essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe di sintesi, è necessario incaricare la Commissione di elaborare linee direttrici intese a coadiuvare tale industria.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>.

- (5) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «sostanze classificate»: le sostanze elencate in allegato, inclusi i miscugli e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i medicinali, i preparati farmaceutici, i miscugli, i prodotti naturali e gli altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione o economicamente efficienti».

- 2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

#### Linee guida

1. Per agevolare la cooperazione di cui all'articolo 3 ed estenderla alle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Commissione elabora, seguendo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, linee direttrici intese a coadiuvare l'industria chimica.

2. Le linee direttrici forniscono in particolare:

- a) informazioni relative ai mezzi utilizzabili per riconoscere e segnalare le operazioni sospette;
- b) un elenco regolarmente aggiornato delle sostanze non classificate che vengono comunemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in modo da consentire all'industria di controllare spontaneamente il commercio di tali sostanze;

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.